

CONVENZIONE EX ART.30 DEL D.LGS. N.267/2000 E S.M.I.

per la costituzione dell'Associazione fra Comuni ai fini della partecipazione alla Procedura per la richiesta dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (articolo 1, commi 534 e ss., legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 310 del 31 dicembre 2021)

Tra

Il Comune di Serra San Bruno, in persona del____, domiciliato per la sua carica in _____, il quale interviene nel presente atto in forza_____ della delibera consiliare n _____ del _____, esecutiva in data_____con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di Brognaturo, in persona del____, domiciliato per la sua carica in_____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n del____, esecutiva in data____, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di Filogaso, in persona del____, domiciliato per la sua carica in_____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n del____, esecutiva in data_____, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di Monterosso Calabro, in persona del____, domiciliato per la sua carica in _____, il quale interviene nel presente atto in forza_____ della delibera consiliare n _____ del _____, esecutiva in data_____, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di Nardodipace, in persona del____, domiciliato per la sua carica in _____, il quale interviene nel presente atto in forza_____ della delibera consiliare n _____ del _____, esecutiva in data_____ con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di Polia, in persona del____, domiciliato per la sua carica in_____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n del____, esecutiva in data_____, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di San Nicola Da Crissa, in persona del____, domiciliato per la sua carica in _____, il quale interviene nel presente atto in forza_____ della delibera consiliare n _____ del _____, esecutiva in data_____ con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di Spadola, in persona del____, domiciliato per la sua carica in_____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __del____, esecutiva in data____, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di Simbario, in persona del____, domiciliato per la sua carica in_____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __del____, esecutiva in data __, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

Il Comune di Vallelonga, in persona del____, domiciliato per la sua carica in_____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __del____, esecutiva in data __, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

PREMESSO:

CHE ai sensi l'art. 1, comma 42, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone che «*Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034*»;

CHE il successivo comma 43 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone che «*Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034, sono individuati i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre. Successivamente al triennio 2021- 2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri*»;

CONSIDERATO CHE:

- Come stabilito dall'art. 1 commi dal 534 al 542 della Legge 234/2021 possono partecipare i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;
- Che è stato chiarito che con la dicitura "forma associata" si intendono: - Le Convenzioni, disciplinate dall'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- i comuni per usufruire dei suddetti contributi devono presentare per l'anno 2022, entro le ore 23:59 del 30 Aprile 2022 apposita richiesta al Ministero degli Interni tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al d.lgs. n. 229/2011;

ATTESO CHE:

Le Amministrazioni dei Comuni sottoscrittori, facenti parte **del Territorio Compreso nella Valle dell'Ancinale** hanno deciso di candidare proposte di interventi infrastrutturali tali da consentire la rigenerazione urbana coerentemente con quanto previsto dalle norme indicate in

premessa ed in particolare riguardano le seguenti tipologie:

- 1. manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;**
- 2. miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;**
- 3. mobilità sostenibile;**

Il regime degli accordi di programma è previsto dall'art. 34 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e trova attuazione nella proposizione di progetti di intervento e/o azioni nell'ambito territoriale dei comuni interessati.

Le Amministrazioni comunali suindicate hanno verificato la necessità di costituirsi in forma associata al fine della partecipazione al citato bando Ministeriale ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

I comuni sottoscrittori

STIPULANO

La seguente convenzione in conformità all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la costituzione dell'associazione fra Comuni per la partecipazione al Bando Ministeriale per la **rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.**

ARTICOLO 1 (Recepimento della Premessa)

Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, forma parte integrante e vincolante del presente atto.

Art. 2 (Finalità)

La Presente convenzione, che consiste nell'assenso unanime delle amministrazioni interessate, si prefigge la finalità di presentare al Ministero dell'Interno un pacchetto di interventi da candidare al Bando suindicato.

Gli interventi, se finanziati, saranno effettuate nei Comuni interessati al presente accordo in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2022 dove sono definiti la modalità di presentazione della certificazione informatizzata, da utilizzare dai comuni ai fini della richiesta di contributi, per l'annualità 2022, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

ARTICOLO 3 (Obiettivi)

1. I Soggetti sottoscrittori la presente convenzione, attraverso la partecipazione al Bando Ministeriale intendono:

- considerano il territorio con le sue risorse centrale per le politiche di sviluppo;
- individuano nella concertazione e nell'integrazione degli interventi i principi da seguire nella progettazione per sostenere con efficacia i processi di coesione interna e la competitività dei sistemi locali;
- Conseguire il massimo valore aggiunto, in termini di creazione di reddito e di nuova occupazione, dagli investimenti realizzati attraverso i differenti strumenti di finanziamento;
- Finalizzare strategicamente le risorse messe a disposizione dallo Stato.
- Sperimentare una metodologia di programmazione territoriale e di progettazione da utilizzare come modello di riferimento per le politiche di sviluppo regionale e locale;
- condividere la necessità di una forte cooperazione strategica e operativa tra le istituzioni che, a diverso titolo, hanno compiti e funzioni di programmazione e pianificazione territoriale e si impegnano a sostenere e rafforzare i processi di cooperazione istituzionale e di partenariato tra gli attori dello sviluppo locale.
- Impegnarsi impegna i Soggetti sottoscrittori a costituire il Partenariato di Progetto ed a partecipare in forma associata al Bando Ministeriale;

2. La presente convenzione:

- definisce la modalità di cooperazione tra i soggetti sottoscrittori e determina le loro responsabilità per l'elaborazione e l'attuazione del Progetto;
- impegna collegialmente i Soggetti sottoscrittori ad elaborare e attuare il Progetto in coerenza con gli obiettivi, le strategie e le azioni della programmazione nazionale e territoriale.

ARTICOLO 4 (Ambiti Territoriali)

L'ambito territoriale dell'associazione è costituito dal territorio dei comuni sottoscrittori;

ARTICOLO 5 (Composizione e Organi)

1. Gli Organi dell'associazione oggetto della presente convenzione sono:
 - **il Soggetto Capofila** costituito dal Comune Capofila;
 - **il Comitato di Coordinamento** costituito da tutti i Comuni Associati;
2. Il Soggetto Capofila del Partenariato di Progetto è il seguente Ente Pubblico AMMINISTRAZIONE COMUNALE SERRA SAN BRUNO in persona del legale rappresentante Dott. Alfredo Barillari;
3. Il Comitato di Coordinamento del Progetto, è composto da tutti i Sindaci aderenti al Partenariato;

4. Le cariche di cui ai precedenti commi sono esercitate a titolo gratuito.

ARTICOLO 6 **(Impegni ed obblighi dei Soggetti Sottoscrittori)**

1. L'Associazione, sia nella sua composizione collettiva che nei singoli Soggetti sottoscrittori, assume l'obbligo fondamentale di procedere alla puntuale e corretta attuazione delle progettualità afferenti al tema della rigenerazione urbana di cui al Decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2022, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale operante nell'ambito di riferimento.
2. I Soggetti associati si obbligano ad elaborare il Progetto in conformità e coerenza con le criticità riscontrate dai singoli comuni.
3. I Soggetti associati si impegnano ad attuare tutte le azioni funzionali al perseguimento degli obiettivi del Progetto attraverso la valorizzazione delle reciproche competenze ed esperienze in una prospettiva di cooperazione socio-istituzionale.
4. I Soggetti associati si impegnano altresì a rispettare gli impegni presi e ad attuare tutte le azioni funzionali al perseguimento degli obiettivi di sviluppo del territorio, convenendo sulla necessità di valorizzare le reciproche competenze ed esperienze in una prospettiva di cooperazione socio-istituzionale finalizzata allo sviluppo dell'area geografica nella quale svolgono la loro azione.
5. I Soggetti associati si impegnano a perseguire il metodo del consenso all'interno del Partenariato di Progetto, in modo da promuovere un'azione integrata che, superando la logica della contrapposizione antagonistica di interessi, sia volta a favorire la produttività, la coesione sociale e la cooperazione per lo sviluppo dell'area nella quale deve attuarsi il Progetto, valorizzando i momenti e i luoghi di concertazione, di coordinamento intersettoriale e di raccordo funzionale tra i partner istituzionali.
6. I Soggetti associati si impegnano a rispettare ed attuare nei tempi fissati dal cronogramma del Progetto di Intervento le decisioni assunte.
7. I Soggetti si obbligano a definire, nell'ambito del Progetto, le modalità di attuazione del Progetto stesso, sia mediante l'indicazione degli impegni specifici di ciascun Soggetto Proponente che attraverso l'individuazione di un modello gestionale, il quale assicuri l'attuazione degli impegni presi in termini di sviluppo integrato dell'area.
8. I Soggetti associati si impegnano ad assicurare la massima diffusione del Progetto, ai fini della successiva presentazione, secondo le procedure previste da eventuali Bandi di Gara, delle specifiche domande di finanziamento per le tipologie di opzioni dichiarate ammissibili dall'Amministrazione regionale ed inserite nel Progetto di Intervento.
9. I Soggetti sottoscrittori anche per il tramite dei propri uffici tecnici si impegnano ad assicurare l'efficace attuazione del Progetto ed in particolare si obbligano:
 - a cooperare per l'attuazione di tutto quanto sarà previsto nel Progetto;
 - ad elaborare e presentare interventi da candidare a finanziamento che sia pienamente coerente con gli obiettivi Statali;
 - a costituire un organismo gestionale che, nel rispetto degli indirizzi espressi dalla presente associazione, assicuri lo svolgimento delle funzioni gestionali del Progetto, tra cui:
 - A) la vigilanza sull'attuazione dei singoli interventi e sul rispetto dei tempi;
 - B) il monitoraggio sull'avanzamento dell'integrazione dei singoli interventi in termini di sviluppo;
 - C) lo svolgimento di azioni di coordinamento con tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel Progetto, al fine di agevolare e semplificare la realizzazione degli interventi;

D) la rimozione degli ostacoli di natura amministrativa e/o procedurale che possano ritardare l'attuazione di singoli interventi;

ARTICOLO 7 (Compiti del Soggetto Capofila)

Il Soggetto Capofila ha la rappresentanza esterna ed unitaria del Progetto.

Il Soggetto Capofila svolge ogni potere di iniziativa necessario ed opportuno ad assicurare l'efficiente ed efficace attuazione del Progetto e di tutti gli atti di indirizzo a tal fine adottati dal Partenariato di Progetto. Egli presiede il Comitato di Coordinamento.

In particolare, il Soggetto Capofila è titolare dei poteri di:

- Presentare a nome degli associati la richiesta di finanziamento al Ministero degli Interni;
- Convocare il Comitato di Coordinamento;
- Vigilare e controllo sulle attività di gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa e tecnica;
- Coordinare con le altre pubbliche amministrazioni aventi competenze previste in attuazione del Progetto.
- Operare nell'ambito dell'oggetto della presente convenzione, in nome e per conto degli Enti aderenti e assume direttamente la responsabilità sull'organizzazione dei rapporti con le altre Amministrazioni partecipanti e le direttive relative alla gestione amministrativa e finanziaria, anche con riferimento alla contabilizzazione e certificazione delle spese;
- Avere delega relativamente alle responsabilità, alle prerogative e alle funzioni sopra richiamate.

ARTICOLO 8. Gestione tecnico - amministrativa

Agli uffici del Comune di Serra Sam Bruno è attribuita la competenza per la gestione tecnica, amministrativa e contabile dei vari progetti realizzati in virtù della presente Convenzione, ivi comprese le procedure di gara e la stipula dei contratti d'appalto .

All'Ente Capofila è riconosciuta la facoltà di affidare, secondo le modalità previste dal D.Lgs 50/2016, servizi tecnici inerenti l'ingegneria e l'architettura, ivi inclusa l'attività di supporto tecnico – amministrativo, ad uno dei soggetti indicati all'art. 46, comma 1 lett. a); b); c); d) e); f); g) del D.Lgs 50/2016 qualora ritenuto necessario per il corretto espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili.

All'Ente Capofila, altresì, è riconosciuta la facoltà di sottoscrivere istanze di finanziamento, in nome e per conto degli Enti aderenti limitatamente ai progetti programmati in forma associata in virtù della presente Convenzione.

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della Convenzione, gli aderenti riconoscono all'Ente Capofila, che accetta, il potere di surroga nelle funzioni tecniche ed operative.

Con separato provvedimento da adottarsi con atto della Giunta Comunale verrà costituito l'Ufficio tecnico di supporto a quello dell'Ufficio Tecnico de Comune capofila cui faranno parte i Responsabili di alcuni dei Comuni aderenti alla presente convenzione sulla base degli accordi tra gli enti aderenti.

ARTICOLO 9 (Compiti del Comitato di Coordinamento)

Il Comitato di Coordinamento ha il compito di garantire un'efficace azione di coordinamento tra i

Soggetti che compongono l'Associazione nella fase di predisposizione, elaborazione, presentazione, valutazione ed attuazione del Progetto.

Il Comitato promuove, coordina e sintetizza apporti, contributi e posizioni dei singoli Soggetti costituenti l'associazione, raccolti nell'ambito di momenti di discussione aperti e partecipati. Queste attività sono finalizzate alla:

- definizione degli obiettivi generali e specifici, della strategia e dei risultati attesi;
- definizione delle operazioni del Progetto;
- definizione degli impegni che ciascun Soggetto assume per assicurare efficacia, qualità e capacità di impatto (in termini di sviluppo e coesione), alla proposta di Progetto;

Il Comitato di Coordinamento è convocato dal Soggetto Capofila ed è regolarmente costituito con l'intervento di almeno i tre quinti dei componenti.

ARTICOLO 10 (Modalità di attuazione)

I Soggetti sottoscrittori riconoscono il ruolo altamente innovativo del Progetto e si accordano affinché l'azione possa essere efficacemente svolta sia nel quadro della programmazione degli interventi statali che per gli altri programmi.

La costituzione del modello gestionale per l'attuazione del Progetto, avverrà mediante convenzione stipulata tra il Soggetto Capofila e l'Ufficio preposto del Ministero dell'Interno (cod. Atto d'obbligo).

Il Partenariato di Progetto, sia nella sua composizione collettiva che nei suoi singoli componenti, assume l'obbligo fondamentale di procedere alla puntuale e corretta gestione e realizzazione dei progetti oggetto di richiesta di finanziamento, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale operante.

ARTICOLO 11 (Durata)

La presente Convenzione ha efficacia con decorrenza dalla sottoscrizione della stessa e decade con il completamento (inteso come collaudo e finale rendicontazione) di tutte gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (articolo 1, commi 534 e ss., legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 310 del 31 dicembre 2021 .

ARTICOLO 12 (Disposizioni in materia di privacy)

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.

I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Responsabile dell'Ufficio Unico.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

ARTICOLO 13
(Disposizioni varie e di rinvio)

Il presente accordo è redatto in un'unica copia originale.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del presente accordo, non risolvibile in via stragiudiziale, sarà competente il Tribunale Amministrativo Regionale Calabria sezione di Catanzaro.

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della Convenzione.

Letto confermato e sottoscritto